



**COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO
PROVINCIA DI VITERBO**

Reg. Pubbl. N° 924

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU".

Seduta del 18/05/2012

N° 30

L'anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di Maggio alle ore 18.30 nella sala delle Adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione sessione Straordinaria di oggi, partecipata ai Signori consiglieri a norma di legge. Risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1) MENICACCI	Fabio	X		10) CENTOFANTI	Devid	X	
2) TROILI	Alessandro	X		11) BASSETTA	Sandro	X	
3) PERUGINI	Luciano	X		12) GENTILI	Eurigiangelo	X	
4) RICCI	Angela	X		13) BARBATI	Cleto		X
5) BOCCIALONI	Paolo	X					
6) LAMPA	Daniele	X					
7) CAMILLI	Roberto	X					
8) BORGHESI	Valter	X					
9) FANTI	Otello	X					

Presenti n° 12 Assenti n° 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Sig. Camilli Roberto.

Assiste Il Segretario Comunale Dott. Angela Esposito

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori la seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esce il **cons. Boccialoni**.

Il Presidente illustra il testo della deliberazione.

CONSIDERATO che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rinviando al 2015 l'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

VISTO l'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, con legge 26 aprile 2012 n. 44, che introduce rilevanti modifiche al sopracitato articolo nonché agli articoli 9 e 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO l'art. 9 "Applicazione dell'imposta municipale propria" del citato decreto legislativo 23/2011, come modificato dall'art. 4 del dl. 16/2012;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente provvedimento;

CONSIDERATO che l'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, soprarichiamato, oltre ad intervenire sulle sopra riportate norme:

- al comma 6, secondo periodo, prevede che i Comuni con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

- al comma 10 prevede un ulteriore spazio per la potestà regolamentare comunale stabilendo, tra l'altro, che *"i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata....."*;

VISTO altresì il comma 15, che testualmente dispone:

"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informativo, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52 comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.";

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il "Regolamento generale delle entrate", approvato con deliberazione consiliare n. 32 in data 13-05-2009;

DATO ATTO che il presente argomento è stato sottoposto all'esame della competente commissione consiliare nella seduta del 16/05/2012;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Interviene il **cons. Centofanti** evidenziando di aver ampliato discusso l'argomento in Commissione, annuncia tuttavia il suo voto contrario per la scelta di mettere l'aliquota sul regolamento anche se non era obbligatorio farlo,

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Presenti n. 11.

Con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (cons. Gentili, cons. Centofanti, cons. Bassetta) resi per alzata di mano e verificati dal Presidente;

DELIBERA

1) di approvare il «Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria — IMU», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa;

2) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario affinché copia della presente deliberazione venga inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con separata votazione di pari esito il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ore 18,55: rientra il **cons. Boccialoni**.



COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO

Provincia di Viterbo

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

“I.M.U.”

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. del

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Presupposto dell'imposta</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Esenzioni</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Determinazione delle aliquote e dell'imposta</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Base imponibile</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Soggetti attivi</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Definizione di fabbricato</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse storico</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Area fabbricabile</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Definizione di terreno agricolo</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Versamenti</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Dichiarazioni</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Accertamento dell'imposta</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 17 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>Incentivi per l'attività di controllo</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 19 -</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 20 -</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 21 -</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 22 -</i>	<i>Rinvio</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 23 -</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 11</i>

ARTICOLO 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Soriano nel Cimino dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ARTICOLO 3

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
3. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94, del Comune di Soriano nel Cimino in quanto rientrante nell'elenco ISTAT dei comuni classificati parzialmente montani.

ARTICOLO 4
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e la detrazione stabilita dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, nel rispetto della facoltà di legge.
2. L'aliquota di base dell'imposta è aumentata di 0,24 punti percentuali, mentre l'aliquota per abitazione principale è diminuita di 0,05 punti.
3. Per l'anno 2012, ai fini del calcolo dell'acconto si applicano obbligatoriamente le aliquote di base e la detrazione previste nell'art. 13 del DL 201/2011. Entro il 30 settembre 2012 il Comune può modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

ARTICOLO 5
BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base all'articolo 11 del presente regolamento.

ARTICOLO 6
SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione

dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214.

ARTICOLO 7

SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero :
 - a) i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

ARTICOLO 8

DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza

non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita dichiarazione IMU secondo le modalità indicate nell'art. 14.

ARTICOLO 9

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

3. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU secondo le modalità stabilite nell'art. 14.

ARTICOLO 10

RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione

alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Per fatiscenza si intende un degrado fisico sopravvenuto non superabile con intervento di manutenzione ordinario o straordinario ma con intervento di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia art. 31 comma 1 lett. c) e d) L. 457/78.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

Non possono godere della presente riduzione i fabbricati non ultimati ed i fabbricati non completamente utilizzati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.

ARTICOLO 11

AREA FABBRICABILE

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, determina per zone omogenee i valori venali in comune commercio.
3. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente.
4. A norma dell'art 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

ARTICOLO 12
TERRENO AGRICOLO

1. I terreni agricoli, essendo il Comune di Soriano nel Cimino compreso nell'elenco di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall'imposta.

ARTICOLO 13
VERSAMENTI

1. Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis dell'articolo 13 del DL 201/2011 mentre per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.

3. Il pagamento dell' IMU deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

5. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo, tuttavia il versamento dell'imposta municipale propria si considera regolarmente eseguito anche se effettuato da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore e purché l'ammontare pagato corrisponda al totale dell'imposta dovuta. In tal caso, il soggetto che ha eseguito il versamento complessivo dell'imposta, non ha diritto di chiedere il rimborso delle quote dovute dagli altri contitolari.

6. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ARTICOLO 14 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'art. 37, comma 55, del DL n. 223/06, convertito dalla legge n. 248/06, e dell'art. 1, comma 104 della legge n. 296/06, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

ARTICOLO 15 ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Il Comune effettua la rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché l'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti e notifica al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

ARTICOLO 16 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Per una migliore gestione dell'attività di accertamento, è previsto l'istituto dell'accertamento con adesione che è disciplinato nel regolamento generale delle entrate comunali.

ARTICOLO 17
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente con le modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 18
INCENTIVI PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. La Giunta Municipale con proprio atto può destinare una quota delle somme, effettivamente accertate a titolo definitivo ed incassate, al fine d'incentivare le attività di controllo da parte del personale dell'Ufficio Tributi. Tale quota non potrà essere superiore al 15 per cento del totale delle somme incassate derivanti dall'attività di accertamento e controllo.
2. La facoltà prevista dal comma 1 potrà comunque essere esercitata in ottemperanza delle norme di legge in materia.

ARTICOLO 19
RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 13 comma 6.

ARTICOLO 20
SANZIONI ED INTERESSI

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria sono applicate, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nr. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale.

ARTICOLO 21
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli costativi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 22
RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ARTICOLO 23
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.

Letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
F.to Devid Centofanti

Il Presidente del Consiglio
F.to Roberto Camilli

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Angela Esposito

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 T.U.O.E.L. /2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Patrizia Liceto

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 T.U.O.E.L./2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to

Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 133, comma 5° del T.U.O.E.L./2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi art. 32 1° comma legge 18/06/2009 n. 69 e ss.mm. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal

07/06/2012 al 22/06/2012

Il Messo Comunale

GIORGIS FIORELLI
[Signature]

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Angela Esposito

PROCEDIMENTO DI ESECUTIVITA'

- Dichiarata immediatamente eseguibile - articolo 134, 4° comma - T.U.O.E.L./2000
 Divenuta esecutiva ai sensi articolo 134, 3° comma - T.U.O.E.L./2000

Addi 07/06/2012

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Angela Esposito

La presente copia è conforme all'originale

Addi 07/06/2012

Il Segretario Comunale
Dott. Angela Esposito